

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; che, a tale scopo, tenuto conto delle peculiarità dei regimi per superficie e di quelli per animale, è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di un regime per l'anno in corso e per quello successivo;

considerando che occorre prevedere il rimborso con interessi, da parte del beneficiario, di ogni eventuale importo indebitamente riscosso; che gli importi recuperati, maggiorati degli interessi, devono essere accreditati al FEAOG conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾;

considerando che la gestione di piccoli importi è tale da costituire un sovraccarico dei compiti delle amministrazioni competenti; che occorre conferire ai servizi competenti degli Stati membri la facoltà di non pagare importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi indebitamente versati qualora le somme in causa siano minime;

considerando che è necessario creare un quadro amministrativo per l'esecuzione del cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e fissare, in particolare, le norme procedurali relative al versamento degli anticipi, alla copertura definitiva delle spese dichiarate dagli Stati membri e alla redistribuzione dei fondi non utilizzati dagli Stati membri aventi diritto;

considerando che il sistema integrato sarà applicato, nella sua totalità soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1996; che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, è pertanto indispensabile che gli Stati membri siano tenuti nel frattempo ad evitare carenze di gestione e di controllo, adottando a livello nazionale le misure del caso; che gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione del sistema integrato e ai risultati ottenuti;

considerando che, tenuto conto della data d'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno escludere dall'applicazione del sistema integrato durante l'anno 1993, il premio per pecora o per capra così come l'indennità compensativa;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al sistema integrato di gestione e di controllo (sistema integrato), previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, fatte salve le disposizioni particolari adottate nei regolamenti settoriali.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione;
 - b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o del loro diritto di utilizzazione;
 - c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie onde evitare che la trasformazione di aziende esistenti o la costituzione di aziende dopo il 30 giugno 1992, costituisce un mezzo per eludere palesemente le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative al ritiro dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
3. Ai fini dell'applicazione del sistema integrato, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta dell'imprenditore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:
 - sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda, e
 - una parte importante delle superfici agricole utilizzate dall'imprenditore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.